Il giorno 20 luglio 2012 è stata siglata l'intesa per i nuovi CCNL delle Attività Ferroviarie e del gruppo FSI, due articolati dai contenuti devastanti per il personale mobile e per tutti i ferrovieri, che creano esuberi in tutti i settori e gettano le basi per lo smantellamento aziendale.

Scarica PDF CCNL Mobilità/AF 20/07/2012

Scarica PDF CCNL aziendale gruppo FSI 20/07/2012

Scarica PDF Disposizioni Attuative CCNL FSI 07/08/2012 - Stocchi I

Scarica PDF Disposizioni Attuative CCNL FSI 28/09/2012 - Stocchi II

Scarica PDF Disposizione Pasti Aziendali 24/10/2012

Scarica PDF Verbale 19/12/2012 avvio FLEX,correzioni IVU,ticket,ferie invernali

---

Diamo un segnale forte: coloro che sono ancora iscritti a queste false OO.SS. firmatarie, date DISDETTA con il modulo sotto e protocollatelo presso la vostra Segreteria Amministrativa d'impianto.

Scarica PDF Modulo Revoca Sindacale

Nota: I dati per compilare la revoca sindacale - Area, Sottoarea e CDC - li trovate sul vostro ruolo paga in alto a destra nel riquadro sotto il vostro nome e cognome

---

NORMATIVA ORARIO DI LAVORO

TESTI CONTRATTUALI APPROVATI IL 28 GIUGNO 2012

CONTRATTO ATTIVITA' FERROVIARIE

(...)

PARTE IV
ORARIO DI LAVORO

Art. 28
Orario di lavoro

1. Disciplina generale

1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.

Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di

Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di

Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e

Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio.

1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolat

Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla de

Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia

1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si reali

Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione a

Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunic

1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la fle

Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà

Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livel

Per il personale operante a terra dipendente dalle aziende dei servizi accessori, complementari, di su

1.5 L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.

In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l'orario di lavoro settimanale pot

La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto

1.6 L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato:

a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera.

Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termi

Le variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero saranno oggetto di una specifica procedur

1.7 Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per ora

La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà

Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell'intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a

1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che r

Le aziende garantiranno la sostituzione entro un'ora dal completamento del periodo di lavoro giornaliero

1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall'art. 75 (Indennità per lavoro no

Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00.

I servizi notturni sono programmabili nel numero massimo di:

a) due servizi tra due riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo non sia consecutivo al prec
b) 10 per mese;
c) 79 per anno.

Per quanto riguarda il personale mobile, i servizi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono definiti al succ

A livello di contrattazione aziendale le parti possono definire gli eventuali ulteriori criteri per l'individuazio

1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 2

Ai fini dell'articolazione dell'orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, s

A livello di contrattazione aziendale le parti potranno altresì definire, per le attività di manutenzione de

1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell'art. 30 (Riposo settimanale e giorni fes

Nel caso di articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà esser

Ai fini di cui sopra, qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il riposo settimanale si concluda ne

1.12 Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa d

A tal fine si considerano utili anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il la

A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le moda

2. Disciplina particolare per il personale mobile

1.1 Definizioni:

a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in se
Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al pre

b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all'art. 27 (Classificazione professionale) del preser

- personale di macchina (PDM) : il lavoratore, dipendente dall'impresa ferroviaria o dal Gestore dell'Inf

- personale di bordo (PDB) : il lavoratore, dipendente dall'impresa ferroviaria o dal Gestore dell'Infrastr

- personale polifunzionale treno (PPT) : il lavoratore, dipendente dall'impresa ferroviaria, al quale è att

- personale dei servizi (PDS) : il lavoratore, di norma non dipendente dall'impresa ferroviaria, al quale,

  - per il personale di accompagnamento notte (PAN): "Operatore Specializzato Commerciale" o "Ac
  - per il personale di assistenza e/o ristorazione (PAR): "Operatore Specializzato Commerciale";
  - per il personale ausiliario e/o pulizia (PAP): "Pulitore";

- personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio m

c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti

- condotta , nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività s

  - continuativa , quando, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al

  - effettiva , data, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi c

- scorta , nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell'ambito delle rispettive competenze,

- accessoria , nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del m

- complementare , nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell'azienda o del ge

- riserva , nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell'azienda per

- sosta di servizio , nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giorna

- pausa , nel corso della quale, nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il persona

- spostamento di servizio , nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di sco

- si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazio
- si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione;
- si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l'effettuazione
- si sposta tra impianti collocati all'interno della propria base operativa di assegnazione, tra l'una e l'al

d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre:

- base operativa : entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniz

- modulo di equipaggio : modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell'A

- MEC1 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida;
- MEC2 : modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida;
- MEC3 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in

cabina di guida;
- MEC4 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB;
- MEB1 : modulo di bordo operante con un solo agente PDB;
- MEB2 : modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;
- MES : modulo di servizio composto da personale PDS, articolato per le rispettive attività in MES1 (accompagnamento notte); MES2 (assistenza e/o ristorazione); MES3 (assistenza e/o

I moduli di equipaggio già operativi nelle aziende all'atto dell'entrata in vigore del presente CCNL restan

- riposo giornaliero: periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore intercorrente

- in residenza : quando è fruito tra il termine di un periodo di lavoro giornaliero e l'inizio di un nuovo pe
- fuori residenza (RFR) : quando non può essere fruito presso la propria base operativa di assegnazio

- servizio in andata e ritorno (A/R): composto da un unico periodo di lavoro giornaliero preceduto e s

- servizio con RFR: composto da due distinti periodi di lavoro giornaliero, tra loro separati da un rip

- assenza dalla residenza , è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno deg

e) infine, allo scopo di disciplinare opportunamente l'articolazione degli orari per rispondere alle divers

- trasporto passeggeri veloce (SP1) , comprendente i servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferro

- trasporto passeggeri regionale e locale (SP2) , comprendente i servizi regolati dalla legislazione nazi

- trasporto passeggeri (SP3) , comprendente tutti gli altri servizi, inclusi quelli effettuati tra due o più R

- trasporto merci (SM) ;

- servizi complementari e di supporto alle attività ferroviarie , forniti, di norma, da aziende diverse dalle
  - accompagnamento treni notte (SAN);
  - assistenza e/o ristorazione a bordo treno (SAR);
  - ausiliari e/o pulizia (SAP);
  - navi traghetto (SNT).

2.2 Le attività "accessoria" e "complementare" di cui alla lettera c) del precedente punto 2.1 vengono

All'atto dell'entrata in vigore del presente CCNL restano confermate, per tali attività, le specificazioni e le

Nel caso di servizi giornalieri promiscui, effettuati cioè con diversi moduli di equipaggio, i limiti del period

2.3 Le aziende garantiranno con i mezzi necessari gli spostamenti del personale nell'ambito della base

Il riposo giornaliero decorre dall'ora di rientro nell'impianto di partenza, con le modalità definite a livello a

2.4 Riposo settimanale

2.4.1 Il periodo di riposo settimanale non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal ter

2.4.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno, ma con contrattazione a livello az

2.4.3 A livello di contrattazione aziendale, secondo la procedura di cui al successivo punto 2.9, posson

a) le condizioni per la riduzione ad un minimo di 35 ore consecutive del limite di cui al precedente punt
b) le condizioni per la riduzione del monte ore annuo di cui al precedente punto 2.4.2 e le eventuali m

2.4.4 La ripresa del servizio al termine del periodo di riposo settimanale è quella definita al precedente

2.5 Lavoro notturno

Per i lavoratori di cui al presente punto 2, si applica la disciplina generale di cui al 1° e al 2° capoverso
I servizi notturni tra due riposi settimanali, nel mese e nell'anno sono invece fissati, per ogni Sezione Sp

In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, a livello di contrattaz

2.6 Pause

Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, anche per i l

Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1 e 3 dell'art. 51 del presente CCNL, nella programmazione d

A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche modalità per la fruizione, nei

2.7 Sezioni Specifiche

La normativa che segue è riferita ad ognuna delle Sezioni Specifiche di cui alla lettera e) del precedente

A livello di contrattazione aziendale possono essere concordate eventuali ulteriori configurazioni organiz

2.7.A Sezione Specifica “SP1” (trasporto passeggeri veloce)

A.1 Lavoro giornaliero

a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:

- 8 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00, per servizi effettuati con
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00, per servizi effettuati con
- 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e segue

b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, può es

- l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima per il lavoro giornaliero e l’stensione della fas
- l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di

Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e se

- l’elevazione fino a 18 ore della durata complessiva dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e
- allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del su

A.2 Riposo giornaliero in residenza

a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:

- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-2

- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.

b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e secon

A.3 Riposo giornaliero fuori residenza

a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5

b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra 2 riposi settimanali;
- 5 nel mese;

c) l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR

d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e second

A.4 Servizio di condotta

a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di cond

- 6 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;

- 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1;

- 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi effettuati con

b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e seco

A.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni progra

2.a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
2.b) 11 per mese;
2.c) 79 per anno.

Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3

A.6 Termine del servizio

Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non pri

A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi

2.7.B Sezione Specifica “SP2” (trasporto passeggeri regionale e locale)

B.1 Lavoro giornaliero

a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:

- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuat
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 effettuati con moduli di
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di ec
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di ec
- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguer

b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiv

- l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di

Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e se

B.2 Riposo giornaliero in residenza

a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:

- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.

- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.0

b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese, è poss

- le condizioni per la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in r

Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e se

- la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza di cui al 1° alinea della precedente let

- l'ampliamento della fascia oraria di cui al 1° alinea della precedente lettera b) al periodo 5.00-24.00.

B.3 Riposo giornaliero fuori residenza

a) La durata minima del RFR è pari a:

- 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
- 6 ore consecutive, qualora il RFR sia collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00.

b) Il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:

- 2 tra due riposi settimanali;
- 5 nel mese, per il PDM;
- 4 nel mese, per il PDB.

c) L’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFF

d) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secon

B.4 Servizio di condotta

a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di con

- 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4;

- 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;

- 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4.

B.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni progr

a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
b) 11 per mese;
c) 79 per anno.

Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3

B.6 Termine del servizio

Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non pri
A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi

2.7.C Sezione Specifica “SP3” (trasporto passeggeri)

C.1 Lavoro giornaliero

a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:

- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00;

- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di e

- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di e

- 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e segue

b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secon

- l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° alinea e per i servizi diurni c

C.2 Riposo giornaliero in residenza

a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:

- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.

b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e secon

C.3 Riposo giornaliero fuori residenza

a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5

b) la durata minima del RFR è pari a 6 ore consecutive, se il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fa

c) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:

- 2 tra 2 riposi settimanali;
- 5 nel mese;

d) l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR

e) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e secon

C.4 Servizio di condotta

a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di cond

- 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2

- 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipa

- 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qua

b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e secon

- l'elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui al 2° alinea della preceden

- l'elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta effettiv

C.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni progra

2.a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
2.b) 11 per mese;
2.c) 79 per anno;
2.d) a livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio notturno tra due r

Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3

C.6 Termine del servizio

Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non pri

A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi

2.7.D Sezione Specifica “SM” (trasporto merci)

Moduli di equipaggio

Il modulo di equipaggio MEC3 di cui al 4° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1, composto da

D.1 Lavoro giornaliero

a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:

- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modu
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettua
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo

- 7 ore per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo

- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e segue

- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e segue

b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e seco

- l'estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 1° alinea e per i servizi diurni d

- l'elevazione a 11 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 1° alinea

- l'elevazione a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 2° alinea

- l'elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 4° alinea c
- l'elevazione fino a 9 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi diurni di c

D.2 Riposo giornaliero in residenza

a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:

- 16 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.

- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.0

- 22 ore consecutive, dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi notturni consecutivi non intervallati d

D.3 Riposo giornaliero fuori residenza

a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.

b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra 2 riposi settimanali, elevabili a 3 con contrattazione a livello aziendale,
- 5 nel mese;

c) l'assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR

d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e secon

- la programmazione di RFR con durata minima di 7 ore nella fascia 5.00-24.00 nel caso in cui i due p

- la programmazione di un 3° RFR tra due riposi settimanali;

- l'elevazione fino ad un massimo di 7 dei RFR nel mese, di cui al 2° alinea della precedente lettera

- l'ampliamento fino ad un massimo di 30 ore del periodo di assenza dalla residenza di cui alla prece

D.4 Servizio di condotta

a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di cond

- 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppu
- 5 ore di condotta continuativa per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 in
- 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC3 opp
- 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva per servizi di sola andata o solo ritorno effettuati con modulo d

b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e secon

D.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni progra

a) 3 servizi tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non sia consecutivo al preced
b) 12 per mese
c) 79 per anno.

Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3

D.6 Termine del servizio

Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non pri

- non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne;
- non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne;
- non oltre la 10a ora in caso di prestazioni seguite da un RFR o a seguito di un RFR, fermo restando

2.7.E Sezione Specifica “SAN” (accompagnamento treni notte)

E.1 L’orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1 sarà ripartito in turni di lavoro denomi

E.2 L’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:

- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo alinea;
- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), terzo alinea, considerando pari a 75 minuti per

- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), ottavo alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), quinto alinea, nel corso della quale in sede di cont
- pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), settimo alinea.

Il tempo totale concorre alla formazione dell’orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi.

La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all’orario di lavo

E.3 In considerazione del fatto che i servizi oggetto della presente disciplina particolare si svolgono n

Ove il servizio di accompagnamento superi il suddetto limite, la prestazione lavorativa sarà prolungabile

E.4 Data la specificità dei servizi di accompagnamento dei treni notte, al personale addetto non si app

E.5 I servizi di andata e conseguente ritorno programmati non possono essere più di 4 tra 2 riposi se

E.6 L'assenza dalla residenza così come definita al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea, sarà p

E.7 In relazione alla particolare tipologia dell'attività svolta, il riposo giornaliero minimo in residenza, co
Eventuali variazioni potranno essere concordate a livello aziendale, in funzione di specifiche esigenze

E.8 I riposi giornalieri fuori residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea,

E.9 Il periodo di riposo è disciplinato ai sensi del precedente punto 2.4.1.

E.10 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l'articolazione

2.7.F Sezione Specifica "SAR" (assistenza e/o ristorazione a bordo treno)

F.1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l'orario ordinario di lavoro s

In programmazione, l'orario settimanale di lavoro si calcola e si intende realizzato come media nel tur

F.2 L'orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:

- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo alinea;
- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), terzo alinea; considerando il tempo delle opera
- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), ottavo alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), quinto alinea, nel corso della quale in sede di cont
- sosta di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), sesto alinea;
- pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), settimo alinea.

Il tempo totale concorre alla formazione dell'orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi.

La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all'orario di lavo

F.3 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino a 14

A livello aziendale può essere altresì concordata l'elevazione fino a 18 ore del limite massimo di durat

F.4 Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3°

- 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata non superiore a 10 ore ;
- 16 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero la cui durata è compresa tra le 10.0
- 24 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata superiore a 13 ore.

F.5 L'assenza dalla residenza di cui al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea sarà di norma progr

F.6 Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al punto 2.1, lettera d), 3° alinea, può avere durata minima

F.7 Il periodo di riposo settimanale è disciplinato ai sensi del precedente punto 2.4.1.

F.8 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l'articolazione c

F.9 Con riferimento al secondo capoverso del precedente punto 2.5 il numero massimo di servizi nottu

a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi
b) 11 per mese
c) 350 ore per anno.

2.7.G Sezione Specifica "SAP" (ausiliari e/o pulizia a bordo treno)

G.1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l'orario di lavoro settimana

G.2 L'orario di lavoro del personale mobile è costituito da:

- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 2° alinea;

- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 3° alinea, la cui quantificazione sarà oggetto d
- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 8° alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 5° alinea, nel corso della quale in sede di contratta
- sosta di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 6° alinea;
- pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 7° alinea.

G.3 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino 14 o

G.4 Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3°

- 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata non superiore a 10 ore;
- 16 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero la cui durata è compresa tra le 10.0
- 24 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata superiore a 13 ore.

G.5 L'assenza dalla residenza, come definita al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea, sarà di nor

G.6 Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, può avere du

G.7 Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5 il numero massimo di servizi notturni prog

a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi
b) 11 per mese
c) 350 ore per anno

G.8 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l'articolazione d

2.7.H Sezione Specifica "SNT" (navi traghetto)

H.1 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano servizi di traghettamento ferrov

H.2 Per tale personale il cui periodo di lavoro giornaliero sia articolato nei turni di cui alla lettera a) del

H.3 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.2, la durata minima del riposo giornalie

H.4 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.1 i servizi notturni programmabili sono

A livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio tra due riposi settima

Ai lavoratori di cui al precedente punto 2.7.H.1 si applicano le norme relative al lavoro notturno di cui a

H.5 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano il servizio di traghettamento fer

2.8 Termine del servizio

2.8.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà di lasciare il servizio n

2.8.2 Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell'orario p

In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.8.1, il lavoratore potrà lasciare il servizio ne

2.8.3 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l'azienda attua gli opportuni inte

2.9 Procedura negoziale per l'elaborazione dei turni di servizio

I turni del personale mobile vengono elaborati dalle aziende in relazione alle esigenze di mercato.

In coincidenza del cambio dell'orario annuale e in occasione di significative variazioni in corso d'orario (V

In tali occasioni le aziende forniranno alle strutture sindacali competenti una informativa in merito ai volu

Qualora al termine della procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio non sia stata r

(...)

CONTRATTO AZIENDALE GRUPPO FS

(...)

ART. 13
ORARIO DI LAVORO

Ai fini attuativi delle discipline e delle seguenti procedure, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi d

1. Disciplina generale

1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l'orario di lavoro settimanale è quello previsto al punt

1.2 Per l'attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, alr

In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall'attivazione della procedura negoziale, le parti converr

Qualora, invece, non fosse raggiunta una intesa tra le parti, l'Azienda potrà realizzare la flessibilità mult

1.3 In attuazione del punto 1.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazion

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione div

Nel caso non venga raggiunta un'intesa, risulterà applicabile quanto previsto all'ultimo capoverso del pu

1.4 In attuazione del punto 1.5 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazion

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura negoziale, la vari

In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell'orario di lavoro settiman

1.5 In attuazione del punto 1.7 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un ora

Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto

In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione diviene oper

1.6 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello nego

1.7 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di

In attuazione dell'ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualor

Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anc

1.8 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente c
Le eventuali successive variazioni potranno essere adottate, quindi, esclusivamente sulla base di qua

1.9 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente c

2. Disciplina particolare per il personale mobile

2.1 In attuazione del punto 2 dell'art. 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convenc

Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all'atto d

2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1

- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);
- lettera c);
- lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES.

Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Trenitalia in atto alla data di entrata in vigore del p

a) SP1: servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC ed effettuati dalla D
b) SP2: servizi effettuati dalla Divisione Passeggeri Regionale (DPR);
c) SP3: altri servizi effettuati dalla DPNI, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
d) SM : servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).

2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 28, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzat

2.4 Riposo settimanale

2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il riposo settimanale viene

2.4.2 Solo per i servizi SP2 di cui al punto 2.7.B dell'art. 28 del CCNL AF ed al successivo punto 2.7.3

- coincida con il sabato o la domenica;
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato
- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio non prima delle ore 6.00 della domenica o del lune

2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b, dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF in alternativa al

2.5 Lavoro notturno

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.5 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, ai fini del computo

- 350 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi "SP1";
- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi "SP2";
- 360 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi "SP3";
- 390 ore per il personale PPT della DC addetto ai servizi "SM".

In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.5 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, si convi

2.6 Pause

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l'eventuale adozion

2.7 Sezioni Specifiche

2.7.1 Flessibilità normative

Le flessibilità normative di cui alle successive Sezioni specifiche, salvo quanto diversamente previsto

2.7.2 SP1 (trasporto passeggeri veloce)

a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non poss
Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

a) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL M

c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF,

d) In attuazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF,

e) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area A

f) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF

g) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2 ed alla lettera d) del punto 2.7.A.3 del

h) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.A.4 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contra

2.7.3 SP2 (trasporto passeggeri regionale e locale)

a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di

- n° 14 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 48 ore consecutive con inclusione o del sabato o della

- garanzia della fruizione complessiva di 3.420 ore annue di riposo settimanale.

I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso non possono essere compresi nei perio

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

b) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mob

b) Limitatamente alle linee di cui alla lettera b) del punto 2.7.B.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF

d) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area A

- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4 con durata massima del periodo di lav
- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2 con durata massima del period
- servizi diurni con RFR con durata massima di 8 ore e 30 minuti nella fascia oraria 5.00-1.00.

a) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF,

Con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successi

b) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area A

g) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.B.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contratta

2.7.4 SP3 (trasporto passeggeri)

a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive, comprendenti due giornate solari d

- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non poss

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL M

c) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF

- servizi A/R con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia or

- servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.

d) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.C.2 ed alla lettera e) del punto 2.7.C.3 del

e) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.C.4 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrat

f) In applicazione della lettera d) del punto 2.7.C.5 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrat

2.7.5 SM (trasporto merci)

a) Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al presente

b) In attuazione del precedente punto 2.4.2, per il personale mobile, PDM, PDB e PPT, addetto ai ser

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della d

- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non poss

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

c) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mob
A livello di unità produttiva, in relazione a specifiche esigenze di produzione, potranno essere concordat

d) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area A

e) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area A

f) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area A

g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area A

h) In applicazione del 5° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area A

i) In attuazione del 3° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, I

j) Le flessibilità normative di cui al 1°, 2° e 4° aliena della lettera d) del punto 2.7.D.3 e quelle di cui a

2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio

2.8.1 La procedura negoziale di cui è di seguito definita la disciplina in attuazione del del punto 2.9 del

La procedura è articolata in:

a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;

b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo p

- presso le Unità Produttive della Divisione Passeggeri Regionale;
- presso la Divisione, per i singoli prodotti, negli altri casi;

c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di

2.8.2 Di norma entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del

- le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura territoriale, della nuova c

- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all'avvio della p
- i report dei principali indicatori gestionali relativi all'ultimo semestre in atto contabilizzato ed articol
- la ripartizione dei volumi di produzione relativi all'offerta commerciale programmata ed articolata p
- la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la

2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l'entrata in vigore d

Nell'occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall'azienda per i quali non s

Nell'occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l'elaborazione aziendale prop

Nell'occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali.

In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la progra

Qualora, invece, non sia stata raggiunta un'intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta

2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei se

I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilme

Qualora le richieste di assenza siano afferenti il riposo settimanale potrà essere ridefinita la durata di

In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma sara

In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progre

2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l'azienda pr

Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati u

(...)